

Il Mes (Meccanismo Europeo di Stabilità, in inglese ESM - European Stability Mechanism) è un organo internazionale che è stato istituito con le modifiche apportate al Trattato di Lisbona approvate dal Parlamento Europeo il 23 marzo 2011 e ratificato il 25 marzo 2011 dal Consiglio Europeo. Il Mes è stato ratificato dal Parlamento della Repubblica Italiana con voto del Senato della Repubblica in data 12 luglio 2012 e della Camera dei Deputati in data 19 luglio 2012 e promulgato dal Presidente della Repubblica in data 23 luglio 2012 (l. 23 luglio 2012 n. 116) .

SEDE DEL MES

Il Mes ha sede in Lussemburgo e il suo funzionamento è regolato dalle normative internazionali

STRUTTURA DEL MES

Il Mes ha assunto una struttura paragonabile a quella di una organizzazione intergovernativa (su un modello simile a quello del FMI).

Il Mes è formato da:

-Consiglio dei governatori, formato da rappresentanti degli Stati membri; in particolare ne fanno parte i ministri finanziari dell'area euro

-Consiglio di amministrazione, che è nominato dal Consiglio dei governatori

-Direttore generale, che ha diritto di voto

-in veste di osservatori tecnici vi partecipano anche il Commissario europeo per gli affari economico - monetari e il Presidente della BCE

FINALITA' E FUNZIONAMENTO DEL MES

Nella recente storia economica dell'UE il Mes fu istituito a partire dal 2011 per sostituire il Fondo europeo di stabilità finanziaria che era stato istituito precedentemente per salvare dal default alcuni stati membri come Portogallo, Irlanda e Grecia. Il Mes è stato attivato a partire dal luglio 2012. I suoi fini principali possono essere così riassunti:

-può emettere prestiti a favore degli Stati membri che sono in difficoltà finanziaria; questi prestiti possono essere emessi a tassi fissi o variabili e quindi prevedono dei "regolari" piani di rimborso a scadenze predeterminate. Nel caso in cui gli Stati membri che ottengono prestiti non rispettino le scadenze previste possono subire delle sanzioni e gli eventuali proventi che derivano dall'applicazione di sanzioni pecuniarie va ad incrementare le risorse disponibili per il Mes.

In particolare le procedure per l'accesso al credito sono classificate in due categorie di riferimento:

-PCCL (Precautionary Conditioned Credit Line): rappresenta la "prima" linea di credito per i paesi membri che presentano le "migliori" condizioni relativamente ai parametri dei trattati UE (rapporto Debito pubblico / PIL \leq 60%); ovviamente anche questi paesi più virtuosi devono comunque impegnarsi a rispettare il patto di stabilità e le procedure per disavanzi eccessivi in modo da mantenere i propri parametri di finanza pubblica in buone condizioni nel tempo

-ECCL (Enhanced Conditioned Credit Line): rappresenta la "seconda" linea di credito per i paesi membri che presentano condizioni "peggiori" rispetto ai paesi più virtuosi sebbene non siano mai necessariamente andati in default (rapporto Debito pubblico / PIL $>$ 60%); questi paesi, nel caso in cui accedano alla linea di credito del Mes, dovranno impegnarsi ad apportare correzioni alle proprie politiche di finanza pubblica per poter rientrare nei parametri previsti ed evitare successivi problemi per l'eventuale riaccesso alle linee di credito previste dal Mes (in questo gruppo rientrano Italia, Spagna, Francia, Portogallo, Cipro, Austria, Slovenia, Irlanda).

Il Mes inoltre

-può acquistare titoli sul mercato primario emessi dagli Stati membri con l'attivazione del programma di Outright Monetary Transaction. Attraverso questo programma finanziario la BCE acquista titoli di stato emessi dai paesi in difficoltà che accedono al programma di aiuti finanziari del Mes secondo il seguente schema

1) la BCE acquista titoli emessi dai paesi membri (per un periodo breve predeterminato) e pagando il controvalore dei titoli immette liquidità nel sistema finanziario dei paesi che ne fanno richiesta; in questo modo la BCE garantisce la liquidità necessaria per il regolare funzionamento del sistema finanziario del singolo paese

2) successivamente la BCE rivende i titoli sul mercato sterilizzando gli effetti dell'immissione di liquidità per ridurre le conseguenze sulle politiche monetarie realizzate nell'UE, poiché lo scopo principale delle autorità monetarie è il controllo dell'inflazione e il mantenimento dei mercati finanziari in equilibrio.

Nel caso in cui un paese attivasse la richiesta di aiuto finanziario al Mes dovrebbe accettare, tuttavia, delle condizioni estremamente restrittive che generano, almeno in linea di principio, una "riduzione" della sovranità in termini di applicazione delle politiche economiche relative alla finanza pubblica e alle scelte macroeconomiche. In particolare l'attivazione del Mes potrebbe comportare

-una possibile ristrutturazione del debito sovrano, con effetti sui creditori sottoscrittori

-l'attuazione di notevoli aggiustamenti di finanza pubblica attraverso tagli alla struttura della spesa pubblica e per mezzo di pesanti manovre fiscali

-potrebbero essere richieste ai paesi riforme "strutturali" riguardanti importanti capitoli di spesa come il sistema previdenziale, il sistema di welfare assistenziale e il sistema sanitario

-potrebbero essere richieste inoltre delle riforme del sistema finanziario allo scopo di migliorare la vigilanza nel sistema bancario e allo scopo di ricapitalizzare le banche

La motivazione per cui un paese richiedente dovrebbe accettare richieste stringenti relative all'accettazione degli aiuti finanziari andrebbe ricercata nel tentativo di frenare un uso indiscriminato del Mes da parte di paesi che non avrebbero politiche economiche virtuose.

La procedura legale per l'accesso agli aiuti finanziari del Mes prevede che:

- la richiesta venga effettuata dagli Stati membri che si trovano in stato di difficoltà
- il Consiglio dei governatori dà mandato alla Commissione UE per "analizzare" il caso e verificare che effettivamente la crisi dello Stato membro possa generare effetti negativi per i paesi dell'area Euro. In tal senso la Commissione deve stabilire anche lo stato in cui si trovano i conti pubblici del paese membro e l'effettivo fabbisogno del paese
- il Consiglio dei governatori delibera l'avvio della procedura di sostegno al paese membro, con la quale si apre un "negoziato" tecnico che vede coinvolti il Mes, il paese membro, la BCE e in aggiunta il FMI. Al termine del negoziato viene indicata la condizione che dovrà essere rispettata dal paese membro per il rientro finanziario con la specificazione di alcuni parametri da rispettare
- infine la deliberazione viene approvata dal Consiglio dell'UE e la Direzione del Mes lo sottopone per la firma alla Commissione europea

DOTAZIONE DEL MES E QUOTE DEGLI STATI

Il Mes dispone complessivamente di fondi che potenzialmente possono essere valutati tra i 650 e 700 miliardi di € (1 milione e 400 mila miliardi delle vecchie lire), che comprendono anche i fondi del preesistente fondo europeo; la dotazione del fondo è formata da

- versamenti di quote effettuate dai paesi aderenti per un importo massimo di 80 miliardi di euro
- i restanti fondi sono raccolti sui mercati attraverso l'emissione di bond

Le quote di partecipazione dei singoli stati membri sono state calcolate tenendo conto delle quote di sottoscrizione del capitale della BCE da parte delle varie banche centrali dei singoli stati e sono emesse alla pari (cioè prezzo uguale al valore nominale). Le quote dei singoli stati sono riepilogate nella seguente tabella

Stati membri	Quota contributo %	Numero di azioni	Capitale sottoscritto (Miliardi di €)
Germania	27,1464%	1.900.248	190,0248
Francia	20,3859%	1.427.013	142,7013
Italia	17,9137%	1.253.959	125,3959
Spagna	11,9037%	833.259	83,3259
Paesi Bassi	5,717%	400.190	40,019
Belgio	3,4771%	243.397	24,3397
Grecia	2,8167%	197.169	19,7169
Austria	2,7834%	194.838	19,4838
Portogallo	2,5092%	175.644	17,5644
Finlandia	1,7974%	125.818	12,5818
Irlanda	1,5922%	111.454	11,1454
Slovacchia	0,824%	57.680	5,7680
Slovenia	0,4276%	29.932	2,9932
Lussemburgo	0,2504%	17.528	1,7528
Cipro	0,1962%	13.734	1,3734
Estonia	0,186%	13.020	1,3020
Malta	0,0731%	5.117	0,5117
Totale	100%	7.000.000	700

NORMATIVE CHE REGOLANO IL MES

Le normative internazionali che regolano il Mes prevedono che

-il patrimonio del Mes

-tutti i membri che fanno parte del suo personale

godono di una specifica immunità da ogni forma di procedimento giudiziale e sono immuni da procedimenti legali relativamente ad atti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni; inoltre godono dell'inviolabilità dei propri atti e documenti ufficiali (artt. 32 - 35). Solo un collegio di 5 revisori indipendenti ha accesso ai libri contabili e ai documenti ufficiali.

PROCESSI DECISIONALI DEL MES

Le deliberazioni del Mes devono essere prese a maggioranza relativa in modo da rappresentare i 2/3 dei membri aventi diritto al voto e i diritti di voto sono espressi in proporzione alle quote versate al fondo (esempio se un paese ha versato il 15% ha voti pari al 15% del totale).

DIBATTITO SUL MES ALL'INTERNO DEI PAESI DELL'AREA EURO

La ratifica del Mes, già effettuata nel 2012 da parte dei paesi membri, e le ultime modifiche proposte negli ultimi mesi hanno determinato l'accensione di un forte dibattito tra le forze politiche nei vari paesi europei, di maggioranza e di opposizione, che hanno coinvolto esponenti del mondo economico, economisti e commentatori politici, per cui non poche riserve sono state poste sull'applicazione del Mes che potrebbe determinare una "cessione" quasi definitiva di sovranità economica da parte degli Stati che dovessero fare richiesta di aiuti finanziari al Fondo salva stati. In particolare sono state fatte, in passato, acute osservazioni

-sulla natura tecnico - contabile degli accantonamenti e degli aggiustamenti di bilancio dei singoli Stati che potrebbero determinare l'immobilizzo di ingenti risorse finanziarie dei singoli paesi

-sull'assenza di un tetto massimo al leverage (rapporto tra indebitamento / capitale) tra il capitale immobilizzato e l'esposizione debitoria verso gli stati membri, poiché si ritiene che il Mes possa diventare un soggetto speculativo

-sul rischio di sovrapposizione di competenze con la BCE come regolatore del settore bancario e prestatore di ultima istanza.

Tutte queste riserve a cui ha fatto seguito un dibattito ancora in corso pongono seri dubbi sulla validità del Mes come strumento di ausilio e di salvataggio degli Stati membri in difficoltà che potrebbe portare ad ulteriori "spaccature" all'interno dell'UE.

Giuseppe Badalucco

Seguici su Facebook

